



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 5/2 DEL 24.1.2017

Oggetto: **Procedura di recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili con decisione della Commissione europea.**

Il Vicepresidente, anche in qualità di Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, rammenta l'importanza di una corretta applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, recentemente riformata attraverso un processo di modernizzazione avviato nel 2012 e tuttora in corso.

Il Vicepresidente evidenzia che la principale base normativa per la disciplina della materia sono gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che definiscono le condizioni per la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno, che sono verificate dalla Commissione europea.

Il Vicepresidente richiama inoltre il Regolamento (UE) n. 1589/2015 del Consiglio, che stabilisce le norme generali di procedura in materia di aiuti di Stato per l'applicazione dell'art. 108 TFUE.

Qualora nutra dubbi sulla compatibilità con il mercato interno di una misura notificata ai sensi dell'articolo 2 del Reg. n. 1589/2015, la Commissione può adottare una decisione di apertura di un'indagine formale, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 2, TFUE.

L'indagine si conclude con una decisione, con la quale la Commissione europea può approvare la misura, dichiarando che non costituisce aiuto di Stato ovvero costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, oppure può dichiarare che la misura costituisce un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno e ordinarne il recupero presso il beneficiario ("decisione di recupero").

Il Vicepresidente sottolinea che, ai sensi dell'art. 16 del Reg. n. 1589/2015 del Consiglio, in caso di decisione di recupero, fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione emanata ai sensi dell'articolo 278 TFUE, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, nel rispetto della tempistica imposta dalla decisione stessa.



La finalità del recupero consiste nel ripristinare la situazione esistente sul mercato precedentemente alla concessione degli aiuti.

All'aiuto da recuperare si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione, che decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

Il Vicepresidente ricorda altresì che, a norma dell'art. 108 TFUE, qualora uno Stato non si conformi a una sua decisione entro il termine stabilito, la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea per farne dichiarare l'inadempienza (sentenza di accertamento). In caso di ulteriore inerzia nel recupero da parte delle autorità competenti, la Commissione europea può adire nuovamente la Corte di Giustizia, la quale, dovendo accertare per la seconda volta il mancato recupero, condanna lo Stato al pagamento di ingenti sanzioni economiche (sentenza di condanna). Le sanzioni consistono in una somma forfetaria e in una penalità di mora, adeguate alla gravità e alla persistenza dell'inadempimento.

In una simile eventualità, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 234 del 2012, lo Stato italiano ha diritto a rivalersi degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte nei confronti dei soggetti responsabili di violazioni degli obblighi derivanti dal diritto comunitario.

Il Vicepresidente prosegue rammentando che nell'ordinamento nazionale la materia è disciplinata dalla legge n. 234/2012, che ha sostituito la legge n. 11/2005, introducendo importanti novità tanto per quel che riguarda la fase ascendente del diritto comunitario quanto per quel che riguarda la fase discendente. Notevole rilevanza assumono inoltre le norme che disciplinano la partecipazione delle Regioni, in linea con il ruolo maggiormente incisivo attribuito agli enti regionali dal Trattato di Lisbona.

La nuova normativa statale ha compiutamente disciplinato al capo VIII la materia degli aiuti di Stato, ivi comprese le procedura di notifica dei nuovi aiuti e di recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili con decisione della Commissione europea. In particolare, l'articolo 48, comma 1, attribuisce alla società Equitalia la competenza per la riscossione coattiva del credito in caso di recupero di aiuti di Stato illegali e incompatibili, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso. Il comma 2 dell'articolo 48 statuisce che, a seguito della notifica di una decisione di recupero, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento.

La legge disciplina inoltre la procedura nel caso in cui più amministrazioni siano competenti, prevedendo la nomina di un commissario straordinario da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.



Il Vicepresidente richiama l'attenzione sul comma 3 dell'articolo 48, che recita: "nei casi in cui l'ente competente è diverso dallo Stato, il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento è adottato dalla regione, dalla provincia autonoma o dall'ente territoriale competente. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate dal concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente territoriale interessato".

Il Vicepresidente sottolinea che tale norma ha carattere generale, spettando a ciascuna Regione il compito di determinare, attraverso strumenti legislativi e amministrativi, i soggetti ai quali sono attribuite le competenze relative alle diverse fasi della procedura di recupero e le modalità organizzative attraverso le quali dare esecuzione immediata ed effettiva alle decisioni di recupero.

Il Vicepresidente prosegue illustrando il quadro normativo regionale, con particolare riferimento alla legge regionale n. 13 del 2010, che disciplina le attività europee e di rilievo internazionale della Regione, e che nel 2010 ha introdotto nell'ordinamento regionale nuovi istituti giuridici, quale ad esempio la legge europea regionale annuale.

Per quanto riguarda la materia degli aiuti di Stato, tuttavia, la legge regionale non disciplina nel dettaglio le procedure di notifica dei nuovi aiuti e di recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili, pertanto sino ad oggi l'esecuzione delle decisioni di recupero è stata gestita sulla base di una prassi consolidata, che trova conferma nel quadro normativo nazionale, in base alla quale l'individuazione dei soggetti tenuti al recupero, il calcolo degli importi dovuti, e la notifica ai beneficiari dei provvedimenti regionali di revoca dell'aiuto e di ingiunzione di pagamento sono effettuati dalla struttura che ha erogato l'aiuto, anche nel caso in cui si sia avvalso di un soggetto intermediario; in caso di mancato pagamento, tale struttura richiede l'iscrizione a ruolo del beneficiario al Servizio per la riscossione coattiva, che attualmente è individuato nella Direzione generale Servizi finanziari - Servizio strumenti finanziari, che cura anche i rapporti con l'agente della riscossione.

La Direzione generale della Presidenza - Servizio per i rapporti con l'Unione europea, nazionali e regionali, nell'ambito del suo ruolo di coordinamento in materia di aiuti di Stato, funge da raccordo tra le diverse strutture coinvolte e la Commissione europea.

Il Vicepresidente ricorda che, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 234/2012 e degli adempimenti che ha comportato a carico delle Regioni, la necessità di un adeguamento della normativa regionale ha portato alla predisposizione del disegno di legge europea regionale annuale 2012 che proponeva la revisione della L.R. n. 13/2010, ma che, pur avendo avviato l'iter nella competente Commissione consiliare, non è mai stato discusso in Aula e risulta decaduto.



Pertanto è in corso di predisposizione un nuovo disegno di legge per la modifica della L.R. n. 13/2010, che intende introdurre anche una disciplina delle procedure in materia di aiuti di Stato, al fine di dotare la Regione di strumenti legislativi ed organizzativi adeguati.

Il Vicepresidente segnala tuttavia l'urgenza di dotarsi di un assetto organizzativo nelle more dell'approvazione del nuovo disegno di legge, in particolare alla luce della necessità di dare esecuzione ad una recente decisione di recupero che presenta elementi di notevole complessità.

Si tratta del "caso SA.33983 Compensazioni agli aeroporti sardi", che dopo un'indagine formale avviata nel 2013, si è concluso con la decisione C(2016)4862 del 29 luglio 2016, che ha disposto il recupero presso i beneficiari degli aiuti concessi dalla Regione con la legge regionale n. 10/2010.

Nel dispositivo finale, la decisione prescrive un termine di quattro mesi entro cui eseguire il recupero e un termine di due mesi entro il quale fornire alla Commissione informazioni concernenti l'elenco dei beneficiari, l'importo complessivo (ovvero capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascuno di essi, una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla decisione e i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l'aiuto.

Il Vicepresidente informa che, nonostante gli uffici della Presidenza, in collaborazione con gli uffici della Direzione generale dei Trasporti, competente per materia, stanno lavorando in sinergia sin dalla data di notifica della decisione di recupero, in modo da poter rispettare la tempistica imposta dalla decisione stessa, non è stato possibile rispettare il termine di due mesi sopra indicato e, a causa della complessità presentata dal caso, la Regione non ha ancora fornito le informazioni alla Commissione europea, la quale le ha recentemente sollecitate con una lettera.

Il primo elemento di complessità deriva dall'elevato numero di beneficiari presso i quali è necessario recuperare le somme, in quanto il caso in questione prevede il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili a 16 società operanti negli scali sardi. A tale difficoltà si aggiunge che alcune di tali imprese hanno sede legale all'estero, in alcuni casi anche in paesi extra UE, elementi che comportano anche problematiche di carattere linguistico, in quanto occorre effettuare la traduzione giurata dei provvedimenti da notificare ai destinatari.

Un ulteriore elemento critico è che la decisione non è disponibile in lingua italiana e non è stata ancora pubblicata nella versione ufficiale, essendo in corso le interlocuzioni concernenti gli eventuali profili di riservatezza.

In considerazione della delicatezza del caso illustrato e della necessità di fornire alla Commissione europea elementi che provino l'avvenuto avvio della procedura di recupero, il Vicepresidente ritiene urgente definire, sulla base delle competenze attualmente in capo a ciascuna Direzione generale, le modalità organizzative per l'esecuzione delle decisioni di recupero della Commissione europea,



anche in caso di procedure internazionali, e dotare le strutture coinvolte nell'esecuzione della decisione C(2016)4862 di adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento degli adempimenti richiesti.

Alla luce di quanto premesso, il Vicepresidente, anche in qualità di Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, propone di approvare le seguenti disposizioni organizzative in relazione alla procedura di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili:

- la Direzione generale della Presidenza - Servizio Rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali, svolge funzioni di coordinamento nell'ambito delle procedure di recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili con decisione di recupero della Commissione europea, comprensive dell'individuazione delle modalità con le quali effettuare la notifica dei provvedimenti di revoca e ingiunzione di pagamento (quadro normativo, lingua), e delle relative traduzioni;
- in seguito alla notifica di una decisione di recupero della Commissione europea, la struttura che ha erogato l'aiuto provvede all'individuazione dei beneficiari, al calcolo degli importi da recuperare, all'adozione dei provvedimenti di revoca dell'aiuto e di ingiunzione di pagamento e alla notifica degli stessi al beneficiario, anche qualora non abbia sede legale in Italia;
- la Direzione generale dei Servizi finanziari - Servizio strumenti finanziari, svolge la funzione di riscossione coattiva, in caso di mancato pagamento da parte del beneficiario, anche qualora non abbia sede legale in Italia, anche esternalizzando il servizio di recupero;
- le strutture coinvolte nella procedura di recupero connessa all'esecuzione della decisione di recupero C(2016)4862 del 29 luglio 2016 sono dotate di adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza.

La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza

DELIBERA

di approvare le seguenti disposizioni organizzative in relazione alla procedura di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili:

- la Direzione generale della Presidenza - Servizio Rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali, svolge funzioni di coordinamento nell'ambito delle procedure di recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili con decisione di recupero della Commissione europea, comprensive dell'individuazione delle modalità con le quali effettuare



la notifica dei provvedimenti di revoca e ingiunzione di pagamento (quadro normativo, lingua), e delle relative traduzioni;

- in seguito alla notifica di una decisione di recupero della Commissione europea, la struttura che ha erogato l'aiuto provvede all'individuazione dei beneficiari, al calcolo degli importi da recuperare, all'adozione dei provvedimenti di revoca dell'aiuto e di ingiunzione di pagamento e alla notifica degli stessi al beneficiario, anche qualora non abbia sede legale in Italia;
- la Direzione generale dei Servizi finanziari - Servizio strumenti finanziari, svolge la funzione di riscossione coattiva, in caso di mancato pagamento da parte del beneficiario, anche qualora non abbia sede legale in Italia, anche esternalizzando il servizio di recupero;
- le strutture coinvolte nella procedura di recupero connessa all'esecuzione della decisione di recupero C(2016)4862 del 29 luglio 2016 sono dotate di adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Vicepresidente

Raffaele Paci